

Savigliano, 18/09/2023

Prot. n. 11/2023

CONGEDI PARENTALI: QUANDO SPETTA L'INDENNITA' INPS?

Il congedo parentale (o *maternità facoltativa*) è un periodo di astensione dal lavoro riservato alle lavoratrici e lavoratori subordinati (con esclusione dei lavoratori domestici e a domicilio) in relazione alla nascita di un figlio: **il congedo può essere usufruito da entrambi i genitori entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino¹.**

MISURA DELL'INDENNITA'

Durante il congedo parentale è riconosciuta un'**indennità a carico dell'INPS pari al 30% della retribuzione media giornaliera**. La misura dell'indennità è **elevata all'80%**, in alternativa tra i genitori, **per la durata massima di un mese**, entro il sesto anno di vita del bambino.

DURATA DEL CONGEDO RETRIBUITO

L'indennità è riconosciuta per un **periodo massimo complessivo di nove mesi**, senza condizioni di reddito². In particolare, l'indennità spetta:

- **a ciascun genitore per un periodo di tre mesi**, non trasferibili;
- **ad entrambi i genitori, ma in alternativa tra loro, per un ulteriore periodo della durata complessiva massima di tre mesi**.

Anche al genitore solo, o con affidamento esclusivo, spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo di nove mesi.

Esempio

famiglia con un figlio di età inferiore a 12 anni, entrambi i genitori sono lavoratori dipendenti:

- **Mamma**: può usufruire dei **tre mesi di congedo parentale a lei riservati**, eventualmente anche in maniera frazionata, entro il dodicesimo anno di vita del bambino;
- **Papà**: può usufruire di **tre mesi di congedo parentale a lui riservati**, eventualmente anche in maniera frazionata, entro il dodicesimo anno di vita del bambino. Il papà può scegliere di usufruire dei suoi tre mesi di congedo anche nello stesso periodo della mamma;
- La famiglia ha a disposizione **ulteriori tre mesi di congedo**, che possono essere **usufruiti alternativamente dalla mamma o dal papà**, sempre entro il dodicesimo anno di vita del bambino.

¹ Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro 12 anni dall'ingresso in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

² Per gli ulteriori periodi di congedo parentale (massimo 10 o 11 mesi complessivi tra i genitori per ogni figlio), l'indennità spetta a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria.